

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 23/01/2025

FATTO

Il ricorrente risulta titolare di due contratti di finanziamento anticipatamente estinti: il contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***28553 stipulato nel 2020 ed estinto nel 2024 ed il contratto di delegazione di pagamento n. ***28745 stipulato nel 2020 ed estinto nel 2022. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti a titolo di commissioni di attivazione, comprensive delle spese di istruttoria, e di provvigioni dell'intermediario del credito per la somma di € 1.641,02 in relazione al contratto di cessione del quinto e di € 655,49 in relazione al contratto di delegazione di pagamento, somme calcolate in applicazione del principio *pro rata temporis*. Per ciascun contratto chiede inoltre gli interessi dal reclamo al soddisfo. L'intermediario ha preliminarmente richiesto la sospensione del presente ricorso in quanto il Giudice di Pace di Palermo avrebbe sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea con riferimento ad un ricorso intrapreso dall'intermediario resistente ed avente ad oggetto precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, alla Corte di Giustizia sarebbe stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48. Nel merito l'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo che la banca avrebbe agito correttamente e che in sede di conteggio estintivo abbia già riconosciuto al ricorrente tutti gli oneri non goduti ripetibili, mentre le voci di costo oggetto

del ricorso, essendo tutte maturate al momento del perfezionamento del contratto di finanziamento, non sarebbero ripetibili. Inoltre, aggiunge che le commissioni di intermediazione creditizia non sarebbero in ogni caso ripetibili in quanto provvigioni percepite da un soggetto terzo cui il cliente si è autonomamente rivolto.

DIRITTO

Va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'intermediario in ordine alla sospensione del ricorso. Sul punto si evidenzia che il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale o extragiudiziario, come nel caso in esame, dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Invero, le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto. Peraltro, nel caso di specie non sussistere neanche un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra i due procedimenti. Nel merito i rapporti di finanziamento oggetto della controversia sono stati anticipatamente estinti rispettivamente nel 2024 nel 2022: la cessione del quinto n. ***28553 in corrispondenza della rata n. 48 e la delegazione di pagamento n. ***28745 in corrispondenza della rata n. 29. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente

era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Dai contratti e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che tanto le commissioni di attivazione quanto le provvigioni dell'intermediario sono oneri *upfront*, da rimborsare secondo il criterio della curva degli interessi. Circa le commissioni di intermediazione, inoltre, viste le eccezioni dell'intermediario, vale la pena precisare che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria (come nel caso in esame), nonché incassando le relative somme, «per quanto attiene alle [...] "commissioni di intermediazione" e [alle] "commissioni di distribuzione" che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D'altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso

l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel caso in esame, dagli atti emerge che tanto il conteggio estintivo quanto la quietanza liberatoria siano stati emessi dall'intermediario resistente.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili, per ciascun contratto, calcolate in base ai criteri sopra menzionati nonché tenendo conto dei rimborsi effettuati dall'intermediario.

Contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***28553:

rate complessive		120	rate scadute		48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue		72	TAN		4,98%						
Denominazione voci			% rapportata al TAN		38,51%						
Commissioni di attivazione						517,44 €	Up front	Curva degli interessi	199,27 €		199,27 €
Commissioni intermediario del credito						2.217,60 €	Up front	Curva degli interessi	854,00 €		854,00 €
Totale											1.053,27 €

Contratto di delegazione di pagamento n. ***28745:

Contratto di delegazione di pagamento n. 20176											
rate complessive		72	rate scadute		29	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue		43	TAN		4,51%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN									
Commissioni di attivazione						207,65 €	Up front	Curva degli interessi	77,41 €		77,41 €
Provvigioni all'intermediario del credito						889,92 €	Up front	Curva degli interessi	331,76 €		331,76 €
Totale											409,17 €

Alla luce di ciò le somme complessivamente ripetibili ammontano a € 1.462,44. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente dal momento che lo stesso aveva applicato alla restituzione delle voci di costo il criterio di calcolo *pro rata temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.462,44, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1496 del 11 febbraio 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI